

ad un fornitore di servizi di hosting di predisporre, nei confronti della sua intera clientela, in abstracto e a titolo preventivo, esclusivamente a sue spese e senza limitazioni nel tempo, un sistema di filtraggio della maggior parte delle informazioni che vengono memorizzate sui suoi server, al fine di individuare file elettronici contenenti un'opera musicale, cinematografica o audiovisiva sulla quale la SABAM affermi di vantare diritti, e in seguito di bloccare il trasferimento di questi file.

- (¹) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).
- (²) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45).
- (³) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).
- (⁴) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1).
- (⁵) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201, pag. 37).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso (Portogallo) il 21 luglio 2010 — Maria de Jesus Barbosa Rodrigues/Companhia de Seguros Zurich SA

(Causa C-363/10)

(2010/C 288/31)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso

Parti

Ricorrente: Maria de Jesus Barbosa Rodrigues

Convenuta: Companhia de Seguros Zurich SA

Questioni pregiudiziali

Se, in caso di collisione tra veicoli e quando la responsabilità del sinistro, da cui sia derivata la morte di uno dei conducenti, non possa essere imputata ad alcuno dei conducenti a titolo di colpa, la possibilità di determinare una ripartizione della responsabilità per danni (art. 506, nn. 1 e 2, del Codice civile) che si rifletta direttamente sulla quantificazione dell'importo spettante alle persone aventi diritto al risarcimento — i genitori della vittima —, con conseguente riduzione proporzionale di tale importo, sia in contrasto con il diritto comunitario, in particolare, con l'art. 3, n. 1, della Prima direttiva (direttiva 72/166/CEE) (¹), con l'art. 2, n. 1, della Seconda direttiva (direttiva 84/5/CEE) (²) e con l'art. 1 della Terza direttiva (direttiva 90/232/CEE (³)), nell'interpretazione di tali disposizioni accolta dalla Corte di giustizia.

- (¹) Direttiva del Consiglio 24 aprile 1972, 72/166/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1).
- (²) Seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 8, pag. 17).
- (³) Terza direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33).

Ricorso proposto il 22 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica slovena

(Causa C-365/10)

(2010/C 288/32)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e D. Kukovec, agenti)

Convenuta: Repubblica slovena

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che, poiché per diversi anni consecutivi sono stati superati i valori limite delle concentrazioni annuali e giornaliere di PM10 nell'aria ambiente, la Repubblica slovena è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 aprile 1999, 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli